

## INTRODUZIONE

Lo scopo del presente lavoro è quello di compiere una analisi del fenomeno relativo alla responsabilità degli enti, disciplinato dal d.lgs. 231/2001, indagando in particolare sul profilo della *colpa di organizzazione* della persona giuridica e su come viene attuato il principio di prevenzione del rischio – reato nelle moderne realtà aziendali.

Tale disamina appare doverosa se si considera il fatto che, nell'ambito delle compagini organizzative attuali, il “diritto vivente” tende a sospingere verso l'altro i livelli di imputazione delle responsabilità per ciò che accade nella concreta realtà aziendale: è da precisare che questo interessa in primo luogo il datore di lavoro e quindi i vertici aziendali, basti pensare in effetti al costante richiamo giurisprudenziale all'art. 2087 c.c. nei casi di infortunio sui luoghi di lavoro, norma diventata il fondamento di una posizione di garanzia a contenuto generale che porta nella maggior parte dei casi a decretare una responsabilità penale dei soggetti appena citati, invero mediante criteri di imputazione non sempre rispettosi del principio di personalità sancito dall'art. 27 della Costituzione.

Dall'altro lato, la tendenza appena esposta ha condotto anche all'affermazione della parallela responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio dai soggetti posti in posizione apicale o da sottoposti su cui non è stata esercitata una efficace vigilanza, responsabilità la cui natura – amministrativa per definizione, ma considerata di fatto penale da molti Autori in dottrina e in giurisprudenza – è ancora controversa, sebbene sia stata introdotta nel nostro ordinamento oramai da più di un decennio.

Ad ogni modo ciò che qui preme sottolineare è la concezione odierna di “ente”, oggi non più concepito come il mero complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ex art. 2555 c.c.

In effetti oggi prevale un'idea “viva” di persona giuridica e quindi di azienda: questa appare come una realtà in grado di assumere diritti e obblighi, come un contesto in cui vengono adottate decisioni spesso illecite e che, come tali, vanno giudicate e punite, chiaramente senza tralasciare le garanzie proprie del diritto penale, protagoniste fra tutte il principio di personalità della responsabilità e il principio di legalità, ineludibili pilastri in uno Stato che afferma essere “di diritto”.

Certamente, si deve tener conto che il processo di “criminalizzazione” dell'ente è ancora *in itinere*, anche perché il nostro ordinamento si è mostrato alquanto riluttante all'abbandono del principio *societas delinquere non potest*, ma, saltuarie crisi di rigetto

della trapiantata responsabilità “amministrativa” a parte, vi è da dire che tornare indietro non appare più possibile e che pertanto, si può oggi decretare *societas puniri potest*.

In quest’ottica la responsabilità degli enti è sicuramente un fenomeno contemporaneo, ma interessante appare una sentenza degli inizi del secolo scorso che sembra anticipare gli esiti normativi e giurisprudenziali attuali: la necessità di fronteggiare le potenzialità criminali dei soggetti collettivi emerge lucidamente in un passaggio della sentenza *New York Central e Hudson River Railroad* contro gli Stati Uniti d’America, in cui si afferma che “la legge non può chiudere gli occhi di fronte all’evidenza che la maggior parte delle transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese (...). Garantire loro l’impunità in omaggio ad una vetusta e superata dottrina che nega agli enti collettivi la capacità di commettere reati, significa privarsi degli unici strumenti efficaci e in grado di controllare questo tipo di criminalità”.

Alla luce di tali premesse, tale lavoro è stato svolto compiendo dapprima una illustrazione delle linee generali del sistema di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e delle problematiche relative all’applicazione degli istituti ivi previsti, per poi passare a vagliare in dettaglio la vera anima della disciplina.

Si è proceduto pertanto a saggiare il collegamento fra la commissione del reato presupposto e la responsabilità dell’ente, scrutando le nozioni di interesse e vantaggio poste dall’art. 5 d.lgs. 231/2001, anche alla luce delle più note pronunce giurisprudenziali in materia.

Sono stati perciò inseriti, tra gli altri, i casi relativi ai tragici eventi avvenuti presso le aziende ThyssenKrupp e Saras s.p.a. , partendo da un accurato esame della dinamica degli incidenti, passaggio fondamentale per comprendere il tenore delle condanne inflitte a dirigenti ed ente.

Di seguito, si è passati alla disamina dei criteri di imputazione soggettivi, sanciti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001, dai quali emerge il fondamentale concetto di colpa di organizzazione dell’ente, per come elaborato dalla giurisprudenza in materia.

La parte conclusiva è dedicata al contenuto dei modelli di organizzazione e gestione, la vera arma in possesso della persona giuridica per acquisire da un lato uno spirito organizzativo orientato verso la logica di prevenzione del rischio – reato e per godere dall’altro, della possibilità di sottrarsi alla responsabilità qualora il giudice ravvisi non solo la formale adozione del *compliance program* prima della commissione

dell'illecito, ma anche la sua efficace attuazione e quindi, attraverso il riscontro di una simile condotta virtuosa, la profonda convinzione dell'ente circa l'importanza di fornirsi di cautele organizzative e procedurali.

Da ultimo, è sembrato opportuno menzionare i meccanismi di ascrizione di responsabilità di alcuni ordinamenti stranieri, al fine di osservare come si atteggiavano diversamente le soluzioni adottate per contrastare il potenziale criminogeno degli enti.

Uno sguardo comparatistico che prenda in considerazione il mondo anglosassone e taluni sistemi di diritto continentale potrà fornire il quadro internazionale del problema della responsabilità degli enti, permettendo di cogliere analogie e divergenze rispetto al modello adottato nell'ordinamento italiano, quello della "presunta" responsabilità amministrativa degli enti.